

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### *1. Premessa*

Il regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE e le direttive 96/73/CE e 2008/121/CE, pubblicato in data 18 ottobre 2011 ed entrato in vigore il 19 ottobre 2011, ha trovato applicazione a decorrere dall'8 maggio 2012. Esso ha operato il riordino della normativa comunitaria previgente in un unico strumento giuridico al fine di semplificare gli adeguamenti della materia trattata ad alto contenuto tecnico.

Con l'adozione del regolamento (UE) n. 1007/2011 si è realizzata la c.d. semplificazione legislativa, consentendo agli Stati membri un'adozione più rapida di nuove denominazioni di fibre tessili da utilizzare contemporaneamente in tutta l'Unione europea ed evitando loro di recepire le modifiche tecniche nella legislazione nazionale, con conseguente riduzione dell'onere amministrativo gravante sulle autorità nazionali.

Il riordino della normativa comunitaria in questione ha influito sulle disposizioni nazionali in materia di controlli di vigilanza del mercato e relative sanzioni, contenute nella legge 26 novembre 1973, n. 883 recante disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili, nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515 recante regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883, sulla etichettatura dei prodotti tessili e nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194 recante attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile, che devono essere adattate al nuovo assetto del regolamento.

Con il presente decreto si è proceduto, quindi, al riordino dell'apparato sanzionatorio nel settore tessile per dare certezza della sanzione sia agli operatori che ai controllori, prevedendo anche disposizioni recanti sanzioni amministrative nel settore delle calzature, attualmente disciplinato dal decreto ministeriale 11 aprile 1996 e successive modifiche, recante l'attuazione della direttiva 94/11/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, che, per sua natura, non ha potuto prevedere le sanzioni per la violazione delle fattispecie ivi contenute ma unicamente l'emanazione di provvedimenti di conformazione dell'etichetta.

Pertanto, il quadro sanzionatorio che emerge dal presente decreto tiene necessariamente conto della originaria diversa impostazione delle rispettive normative settoriali confermando, nel caso di prodotto posto in vendita privo di etichettatura, per il settore delle calzature, l'emanazione del provvedimento di preventiva conformazione dell'etichetta prevista dal decreto ministeriale 11 aprile 1996 e lasciando invece, per il settore tessile, la previsione di una sanzione diretta della medesima violazione, fatto salvo in entrambe le fattispecie il possibile ricorso all'istituto del sequestro di cui all'articolo 13 della legge n. 689 del 1981.



## *2. I principi della delega*

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 3 della legge 9 luglio 2015, n. 114- Legge di delegazione europea 2014, la quale dispone che il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione europea 2014, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della predetta legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Riguardo ai principi della delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234/2012, si fa presente che, trattandosi di violazioni connesse ad obblighi informativi, sono state previste solo sanzioni di natura amministrativa, essendo già disciplinate le fattispecie penali ricorrenti in materia, dagli articoli 515 e 517 del codice penale.

Non avendo disposto ulteriori violazioni di natura penale, non è stata prevista un'ammenda alternativa al caso dell'arresto, né sono state previste in luogo dell'arresto e dell'ammenda, le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace.

Non sono state previste, inoltre, le sanzioni amministrative accessorie costituite dalla sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Nella determinazione dell'entità della sanzione si è tenuto conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, della previsione di particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.

In merito al carattere non cedevole delle sanzioni in esame, si rileva che ricorre una imprescindibile esigenza di uniformità della disciplina nell'ambito del territorio nazionale, trattandosi di materia armonizzata anche nell'interesse degli operatori dei due settori interessati dalle norme dell'Unione, la direttiva 94/11/CE ed il regolamento (UE) n. 1007/2011.

## *3. Analisi dell'articolato*

L'articolo 1 indica l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento ovvero l'adozione da parte del governo della disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature



destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

L'articolo 2 reca le definizioni da adottare al fine di garantire uniformità nel linguaggio opportunamente adeguato alle disposizioni comunitarie.

L'articolo 3 riporta le sanzioni per la violazione delle disposizioni della direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore.

In particolare, il comma 1 dispone la sanzione pecuniaria per la violazione dell'obbligo da parte del fabbricante o l'importatore di immettere sul mercato calzature provviste di etichetta, in violazione dell'articolo 4, comma 3 della direttiva 94/11/CE.

Il comma 2 dispone invece la sanzione pecuniaria per il distributore che non ottemperi alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva 94/11/CE, non verificando la presenza sulle calzature in vendita e mettendo quindi a disposizione sul mercato calzature prive di etichetta.

Il comma 3 dispone la sanzione pecuniaria per il fabbricante o l'importatore che immetta sul mercato calzature con composizione diversa da quella dichiarata in etichetta in violazione dell'articolo 4 paragrafo 5, della direttiva 94/11/CE. Si tratta in tale caso di una difformità della reale composizione del prodotto rispetto alle indicazioni di composizione riportate in etichetta.

Il comma 4 dispone invece la sanzione pecuniaria per il fabbricante o l'importatore che immetta sul mercato calzature con etichetta non conforme alle indicazioni stabilite dall'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4 della direttiva 94/11/CE. Il comma 1 dell'articolo 4, si ricorda, dispone in merito alla percentuale di composizione del materiale che costituisce la calzatura per poter richiamare il materiale stesso nell'etichettatura del prodotto. Analogamente lo stesso comma sanziona le difformità riguardo alle modalità di etichettatura che vengono individuate dallo Stato Membro ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 4 della direttiva 94/11/CE.

Il comma 5 prevede che la medesima sanzione amministrativa di cui al comma 4 si applichi anche al fabbricante o all'importatore che in violazione dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 94/11/CE utilizza una lingua diversa dall'italiano o da altra lingua ufficiale della Comunità.

Il comma 6 prevede sanzioni per il distributore che pone in vendita le calzature senza avere informato il consumatore finale del significato dei simboli adottati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 94/11/CE.

Il comma 7 disciplina l'adozione, da parte dell'autorità di vigilanza, del provvedimento di conformazione dell'etichetta o di ritiro delle calzature dal mercato, fissando un termine di 60 giorni per l'esecuzione. Sul punto, si rileva che tra i soggetti responsabili della regolarizzazione dell'etichetta non viene contemplato il venditore al dettaglio in quanto solo il fabbricante o il suo rappresentante o il responsabile della prima immissione in commercio delle calzature sul mercato sono responsabili della mancanza di etichetta o della sua non conformità di legge e, pertanto, è possibile assegnare un termine



per la conformazione solo a questi ultimi. L'attività che il dettagliante deve svolgere è di collaborazione con le autorità di controllo, come disposto dalle disposizioni di carattere generale. Nei provvedimenti delle autorità di controllo che obbligano il produttore di conformare l'etichetta si dispone che i prodotti non possono essere venduti, ma sono ritirati dal dettagliante in attesa della conformazione.

Il dettagliante, pertanto, è responsabile solo degli adempimenti messi direttamente a suo carico come nel caso dei commi precedenti (v. comma 2 e comma 6) e degli obblighi di collaborazione relativi al ritiro, in analogia a quanto previsto dagli articoli 104 e 107 del Codice del Consumo.

Il comma 8 fissa la misura della sanzione per la mancata ottemperanza, entro il termine assegnato, al provvedimento di conformazione o di ritiro disposto ai sensi del comma 7.

Il comma 9 regola l'esclusione dall'applicazione delle sanzioni previste nell'articolo 3 ad alcune categorie di calzature così come previsto al quarto comma del paragrafo 1, dell'articolo 1, della direttiva 94/11/CE.

L'articolo 4 riporta le sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili ed all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

In particolare, il comma 1 dispone la sanzione pecuniaria per il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile privo di etichetta o contrassegno indicante i dati e le denominazioni delle fibre di composizione.

Il comma 2 dispone che la medesima sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche al fabbricante o l'importatore che, nei casi previsti dall'articolo 14 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1007/2011, per i quali le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, immetta sul mercato un prodotto tessile il cui documento commerciale di accompagnamento è privo dei dati relativi alla composizione fibrosa.

Il comma 3 dispone la sanzione pecuniaria per il distributore che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1007/2011, metta a disposizione sul mercato un prodotto tessile, privo dell'etichetta o del contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa. L'importo della sanzione si differenzia da quella prevista al precedente comma con riferimento al fabbricante o all'importatore in quanto la responsabilità del dettagliante, a meno che non si configuri quale importatore diretto dei prodotti, non è diretta ma si configura quale *culpa in vigilando* riguardo alla corretta etichettatura dei prodotti.

Il comma 4 dispone la sanzione pecuniaria per il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 14, paragrafo 1 e dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile con composizione diversa da quella dichiarata in etichetta, o sui documenti commerciali di accompagnamento, fatte salve le tolleranze previste dal medesimo regolamento (UE) n. 1007/2011.



In analogia alla fattispecie del comma 4, il **comma 5** dispone una sanzione pecuniaria minore per il distributore che, in violazione degli articoli 14 paragrafo 1 e 15 paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato prodotti tessili la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata nel documento di accompagnamento. Si tratta di casi nei quali il consumatore non verrebbe correttamente informato della composizione reale del prodotto.

Il **comma 6** dispone invece la sanzione pecuniaria per il fabbricante o l'importatore che, in violazione degli articoli 5 e 15 paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre, diverse da quelle dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011 o espresse in sigle o in ordine non decrescente o non in lingua italiana.

In analogia alla fattispecie del comma 6, il **comma 7** dispone una sanzione pecuniaria minore per il distributore che, in violazione degli articoli 5 e 15 paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre, diverse da quelle dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011 o espresse in sigle o in ordine non decrescente o non in lingua italiana. Si tratta infatti di una forma di responsabilità indiretta del distributore.

Il **comma 8** dispone la sanzione pecuniaria per il fabbricante, l'importatore o il distributore che non forniscano, all'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web, le indicazioni relative alla composizione fibrosa ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1007/2011. Si tratta di una nuova fattispecie non prevista dalle normativa nazionale preesistente in quanto prevista dal regolamento (UE) n. 1007/2011.

Il **comma 9** dispone la sanzione pecuniaria per il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale che non indichi la frase «*Contiene parti non tessili di origine animale*» sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato. Si tratta di una nuova fattispecie non prevista dalle normativa nazionale preesistente in quanto prevista dal regolamento (UE) n. 1007/2011.

Il **comma 10**, in linea con quanto previsto per il settore calzature all'articolo 3, comma 7, disciplina l'adozione, da parte dell'autorità di vigilanza, del provvedimento di conformazione dell'etichetta o di ritiro dei prodotti dal mercato, fissando un termine di 60 giorni per l'esecuzione. Il dettagliante è responsabile solo degli adempimenti messi direttamente a suo carico nei commi precedenti e degli obblighi di collaborazione relativi al ritiro, in analogia a quanto previsto dagli articoli 104 e 107 del Codice del Consumo.

Il **comma 11**, fissa la misura della sanzione per la mancata ottemperanza, entro il termine assegnato, al provvedimento di conformazione o di ritiro disposto ai sensi del comma 10.

Il **comma 12** regola l'esclusione dall'applicazione delle sanzioni previste nell'articolo 4 ad alcune categorie di prodotti tessili così come previsto ai paragrafi 3 e 4, dell'articolo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011.



L'articolo 5, comma 1 individua gli organi accertatori delle violazioni alle disposizioni del decreto costituiti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, nonché dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. Con riferimento alle Camere di commercio si conferma che non si tratta di funzioni attribuite ex novo, in quanto per effetto del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono state attribuite alle stesse competenze in passato assegnate agli U.P.I.C.A. (Uffici periferici del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato) e agli Uffici Metrici Provinciali. Infatti, con DPCM 26 maggio 2000 è stato realizzato il trasferimento delle funzioni e del personale degli UU.PP.I.C.A. alle Camere di Commercio che da allora svolgono attività ispettive e sanzionatorie anche nel settore del tessile ed ispettive nel settore calzature, che non disponeva ancora di norme sanzionatorie. Congiuntamente alle Camere di Commercio e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quali organi accertatori delle violazioni alle disposizioni del decreto, vengono chiamati a provvedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689/81.

Il comma 2, individua nelle medesime Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura territorialmente competenti, gli organi deputati all'irrogazione delle sanzioni.

Il comma 3 richiama, per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011, le procedure previste dalle vigenti disposizioni della legge 26 novembre 1973, n. 883, con il suo regolamento di esecuzione (DPR 30 aprile 1976, n. 515), e del D.Lgs. n. 194/1999.

L'articolo 6, comma 1 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di vigilanza delle attività di controllo della conformità dei materiali di cui alle disposizioni della direttiva 94/11/CE e del regolamento (UE) n. 1007/2011, che le esercita avvalendosi delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, ed eventualmente della collaborazione dei propri uffici territoriali, nonché della collaborazione della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Il comma 2, infine, dispone che gli organi di controllo- di cui al comma 1,-devono fornire al Ministero dello sviluppo economico le notizie di accertamento delle violazioni per consentire allo stesso l'attività di monitoraggio delle attività di controllo, anche nei confronti della Commissione europea.

L'articolo 7 dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative vengano versate su uno apposito capitolo del capo XVIII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 8 dispone il rinvio alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni per quanto non previsto dal presente decreto.

L'articolo 9 dispone riguardo all'invarianza finanziaria, dovendo le Amministrazioni interessate provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 10 dispone infine le abrogazioni delle attuali disposizioni normative di settore che si rendono necessarie affinché possano essere sostituite le precedenti sanzioni con le nuove disposizioni

sanzionatorie e affinché venga conferita maggiore organicità al complesso sistema sanzionatorio, mantenendo, fra l'altro, le disposizioni attuative riferibili alle procedure di controllo. Con l'emanazione del presente decreto viene abrogato il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 aprile 1996.

#### 4. Prospetto riepilogativo delle sanzioni

Art. 3 Calzature	Art. 4 Tessile	Responsabile	da	a	sanzioni vigenti tessile
c.1. Assenza di etichetta	c.1. Assenza di etichetta o contrassegno	Fabbricante/ Importatore	3.000,00	20.000,00	sanzione vigente da euro 103,00 a 3.098,00 (art. 15, comma 1, d.lgs. 194/99)
-	c.2. Documento commerciale di accompagnamento non completo delle informazioni previste nei casi in cui può sostituire l'etichetta o il contrassegno	Fabbricante/ Importatore	3.000,00	20.000,00	sanzione vigente da euro 1.032,00 a 5.164,00 (art. 15, comma 1, d.lgs. 194/99)
c.2. Messa a disposizione sul mercato di materiali privi di etichetta o contrassegno recante le informazioni previste	c.3. Messa a disposizione sul mercato di materiali privi di etichetta o contrassegno recante le informazioni previste	Distributore	700,00	3.500,00	sanzione vigente da euro 103,00 a 3.098,00 (art. 15, comma 1, d.lgs. 194/99)
c.3. Mancata conformità della composizione del prodotto	c.4. Mancata conformità della composizione del prodotto	Fabbricante/ Importatore	1.500,00	20.000,00	sanzione vigente da euro 516,00 a 2.582,28 (art. 25, comma 2, L. 883/73)
	c.5. Mancata conformità della composizione del prodotto	Distributore	700,00	3.500,00	sanzione vigente da euro 516,00 a 2.582,28 (art. 25, comma 2, L. 883/73)
c.4 Non corretta etichettatura ai sensi dell'art. 4 della direttiva 94/11/CE	c.6. Non corretta etichettatura	Fabbricante/ Importatore	1.500,00	20.000,00	sanzione vigente da euro 103,00 a 3.098,00 (art. 15, comma 1, d.lgs. 194/99)
c.5 Non corretta etichettatura sull'utilizzo della lingua		Fabbricante/ Importatore	1.500,00	20.000,00	--
c.6 mancata informazione corretta al consumatore finale sui simboli adottati	c.7. Non corretta etichettatura	Distributore	200,00	1.000,00	sanzione vigente da euro 103,00 a 3.098,00 (art. 15, comma 1, d.lgs. 194/99)
	c.8. Mancata messa a disposizione delle indicazioni sulla composizione fibrosa nei cataloghi, nei prospetti e nei siti web.	Fabbricante/ Importatore/ distributore	1.500,00	20.000,00	nuova sanzione
	c.9. Mancata indicazione della presenza di parti non tessili di origine animale.	Fabbricante/ Importatore	1.500,00	20.000,00	nuova sanzione
c.7 Assegnazione termine per la regolarizzazione da parte del produttore/importatore	c.10. Assegnazione termine per la regolarizzazione da parte del produttore/importatore	Fabbricante/ Importatore	--	--	--



c.8 Sanzione per mancato ottemperamento	c.11. Sanzione per mancato ottemperamento	Fabbricante/ Importatore/ distributore	2.000,00	20.000,00	nuova sanzione
---	---	--	----------	-----------	----------------



## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 3 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014*", che, al fine di assicurare la piena integrazione delle norme europee nell'ordinamento nazionale, delega il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti europei, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative, nel rispetto dei principi sanzionatori generali in materia di controlli ufficiali.

Il decreto in esame, ai predetti fini, provvede a definire la disciplina sanzionatoria per le condotte descritte dal Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e dalla direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore recepita nel nostro ordinamento con il decreto ministeriale 11 aprile 1996 e successive modifiche.

L'intero schema di decreto legislativo è caratterizzato da neutralità finanziaria circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Dalle previsioni del decreto legislativo non derivano, infatti, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non sono previste nuove spese, né minori entrate, né nuovi organi amministrativi, né nuovi compiti per le amministrazioni. Infatti le attività previste dal decreto avverranno con le risorse finanziarie, strumentali ed umane loro assegnate dalla legislazione vigente e attualmente disponibili.

In particolare con riferimento alla disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 4, del provvedimento in commento, relativa alle condotte descritte dal Regolamento (UE) n. 1007/2011, si evidenzia come trattasi di attività dell'Amministrazione che vengono già svolte tramite gli organi indicati nelle disposizioni nazionali vigenti in materia di controlli per la vigilanza del mercato: la Legge 26 novembre 1973, n. 883, il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515 ed il D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194, disposizioni che recano le relative sanzioni.

Infatti il Regolamento (UE) n. 1007/2011 ha operato un riordino della normativa comunitaria previgente relativa alle denominazioni delle fibre e all'etichettatura della composizione fibrosa dei prodotti tessili in un unico strumento giuridico. Tale riordino ha influito esclusivamente sulle disposizioni nazionali vigenti in materia di controlli per la vigilanza del mercato e relative sanzioni, che dunque devono essere adattate al nuovo assetto dato dal regolamento.

Ai medesimi organi è affidato anche l'esercizio delle attività di controllo per la vigilanza del mercato ed il relativo potere sanzionatorio in applicazione della disciplina di cui all'articolo 3, relativa alle condotte descritte dal decreto ministeriale 11 aprile 1996 e successive modifiche, recante l'attuazione della direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore.

E' possibile pertanto affermare che dalle stesse attività previste nel provvedimento in commento non deriva alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

### *1. Analisi dell'articolato*

L'articolo 1 indica l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento ovvero l'adozione da parte del governo della disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla



direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

**L'articolo 2** reca le definizioni da adottate al fine di garantire uniformità nel linguaggio opportunamente adeguato alle disposizioni comunitarie.

**L'articolo 3** riporta le sanzioni per la violazione delle disposizioni della direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore.

Il **comma 1** dispone la sanzione pecuniaria per la violazione dell'obbligo da parte del fabbricante o l'importatore di immettere sul mercato calzature provviste di etichetta.

Il **comma 2** dispone invece la sanzione pecuniaria per il dettagliante che non ottemperi alle disposizioni di cui dell'articolo 4, comma 5 della direttiva 94/11/CE, non verificando la presenza sulle calzature in vendita e mettendo quindi a disposizione sul mercato calzature prive di etichetta.

Il **comma 3** dispone la sanzione pecuniaria per il fabbricante o l'importatore che immetta sul mercato calzature con composizione diversa da quella dichiarata in etichetta. Si tratta in tale caso di una difformità della reale composizione del prodotto rispetto alle indicazioni di composizione riportate in etichetta.

Il **comma 4** dispone invece la sanzione pecuniaria per il fabbricante o l'importatore che immetta sul mercato calzature con etichetta non conforme alle indicazioni stabilite dall'articolo 4, paragrafo 1, 2, 3 e 4, della direttiva 94/11/CE e le difformità riguardo alle modalità di etichettatura che vengono individuate dallo Stato Membro ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 4 della direttiva 94/11/CE.

Il **comma 5** prevede che la medesima sanzione amministrativa di cui al comma 4 si applichi anche al fabbricante o all'importatore che utilizza una lingua diversa dall'italiano o da altra lingua ufficiale della Comunità.

Il **comma 6** prevede sanzioni per il distributore che pone in vendita le calzature senza informare il consumatore finale del significato della simbologia adottata sull'etichetta.

Il **comma 7** disciplina l'adozione, da parte dell'autorità di vigilanza, del provvedimento di conformazione dell'etichetta o di ritiro delle calzature dal mercato, fissando un termine di 60 giorni per l'esecuzione. Sul punto, si rileva che tra i soggetti responsabili della regolarizzazione dell'etichetta non viene contemplato il venditore al dettaglio in quanto solo il fabbricante o il suo rappresentante o il responsabile della prima immissione in commercio delle calzature sul mercato sono responsabili della mancanza di etichetta o della sua non conformità di legge e, pertanto, è possibile assegnare un termine per la conformazione solo a questi ultimi. L'attività che il dettagliante deve svolgere è di collaborazione con le autorità di controllo, come disposto dalle disposizioni di carattere generale. Nei provvedimenti delle autorità di controllo che obbligano il produttore di conformare l'etichetta si dispone che i prodotti non possono essere venduti, ma sono ritirati dal dettagliante in attesa della conformazione.

Il dettagliante, pertanto, è responsabile solo degli adempimenti messi direttamente a suo carico come nel caso dei commi precedenti (v. comma 2 e comma 6) e degli obblighi di collaborazione relativi al ritiro, in analogia a quanto previsto dagli articoli 104 e 107 del Codice del Consumo.

Il **comma 8** fissa la misura della sanzione per la mancata ottemperanza, entro il termine assegnato, al provvedimento di conformazione o di ritiro disposto ai sensi del comma 7.

Il **comma 9** regola l'esclusione dall'applicazione delle sanzioni previste nell'articolo 3 ad alcune categorie di calzature così come previsto al quarto comma del paragrafo 1, dell'articolo 1, della direttiva 94/11/CE.



**L'articolo 4** riporta le sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili ed all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

In particolare il **comma 1** dispone la sanzione pecuniaria per il fabbricante o l'importatore che, in violazione all'articolo 15 paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, immetta sul mercato un prodotto tessile privo di etichetta o contrassegno indicante i dati e le denominazioni delle fibre di composizione.

Il **comma 2** dispone che la medesima sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche al fabbricante o l'importatore che, nei casi previsti dall'art. 14 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1007/2011, per i quali le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, immetta sul mercato un prodotto tessile il cui documento commerciale di accompagnamento è privo dei dati relativi alla composizione fibrosa.

Il **comma 3** dispone la sanzione pecuniaria per il distributore che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1007/2011, metta a disposizione sul mercato un prodotto tessile, privo dell'etichetta o del contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa. L'importo della sanzione si differenzia da quella prevista al precedente comma con riferimento al fabbricante o all'importatore in quanto la responsabilità del dettagliante, a meno che non si configuri quale importatore diretto dei prodotti, non è diretta ma si configura quale *culpa in vigilando* riguardo alla corretta etichettatura dei prodotti.

Il **comma 4** dispone la sanzione pecuniaria per il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 14, paragrafo 1 e dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile con composizione diversa da quella dichiarata in etichetta, o sui documenti commerciali di accompagnamento, fatte salve le tolleranze previste dal medesimo regolamento (UE) n. 1007/2011.

In analogia alla fattispecie del comma 4, il **comma 5** dispone una sanzione pecuniaria minore per il distributore che, in violazione degli articoli 14 paragrafo 1 e 15 paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato prodotti tessili la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata nel documento di accompagnamento. Si tratta di casi nei quali il consumatore non verrebbe correttamente informato della composizione reale del prodotto.

Il **comma 6** dispone invece la sanzione pecuniaria per il fabbricante o l'importatore che, in violazione degli articoli 5 e 15 paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre, diverse da quelle dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011 o espresse in sigle o in ordine non decrescente o non in lingua italiana.

In analogia alla fattispecie del comma 6, il **comma 7** dispone una sanzione pecuniaria minore per il distributore che, in violazione degli articoli 5 e 15 paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre, diverse da quelle dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011 o espresse in sigle o in ordine non decrescente o non in lingua italiana. Si tratta infatti di una forma di responsabilità indiretta del distributore.

Il **comma 8** dispone la sanzione pecuniaria per il fabbricante, l'importatore o il distributore che non forniscano, all'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web, le indicazioni relative alla composizione fibrosa ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 1007/2011. Si tratta di una nuova fattispecie non prevista dalle normativa nazionale preesistente in quanto prevista dal regolamento (UE) n. 1007/2011.



Il comma 9 dispone la sanzione pecuniaria per il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale che non indichi la frase «*Contiene parti non tessili di origine animale*» sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato. Si tratta di una nuova fattispecie non prevista dalle normative nazionale preesistente in quanto prevista dal regolamento (UE) n. 1007/2011.

Il comma 10, in linea con quanto previsto per il settore calzature all'articolo 3, comma 7, disciplina l'adozione, da parte dell'autorità di vigilanza, del provvedimento di conformazione dell'etichetta o di ritiro dei prodotti dal mercato, fissando un termine di 60 giorni per l'esecuzione. Il dettagliante è responsabile solo degli adempimenti messi direttamente a suo carico nei commi precedenti e degli obblighi di collaborazione relativi al ritiro, in analogia a quanto previsto dagli articoli 104 e 107 del Codice del Consumo.

Il comma 11, fissa la misura della sanzione per la mancata ottemperanza, entro il termine assegnato, al provvedimento di conformazione o di ritiro disposto ai sensi del comma 10.

Il comma 12 regola l'esclusione dall'applicazione delle sanzioni previste nell'articolo 4 ad alcune categorie di prodotti tessili così come previsto ai paragrafi 3 e 4, dell'articolo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011.

L'articolo 5, comma 1 individua gli organi accertatori delle violazioni alle disposizioni del decreto costituiti dalle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura territorialmente competenti, nonché, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 e gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria conformemente all'articolo 13 della legge 689/81.

Con riferimento alle Camere di commercio si conferma che non si tratta di funzioni attribuite ex novo, in quanto per effetto del D.Lgs. decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono state attribuite, alle stesse, competenze in passato assegnate agli U.P.I.C.A. (Uffici periferici del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato) e agli Uffici Metrici Provinciali. Infatti, con DPCM 26 maggio 2000 è stato realizzato il trasferimento delle funzioni e del personale degli UU.PP.I.C.A. alle Camere di Commercio che da allora svolgono attività ispettive e sanzionatorie anche nel settore del tessile ed ispettive nel settore calzature, che non disponeva ancora di norme sanzionatorie. Congiuntamente alle Camere di Commercio e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quali organi accertatori delle violazioni alle disposizioni del decreto, vengono chiamati a provvedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689/81. Inoltre, il recente d.lgs. 25 novembre 2016 n. 219, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015 n. 124, per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle camere di commercio, conferma all'art. 2 comma 2 lett. c) in capo agli Enti camerali le funzioni di vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti, già stabilite nel testo previgente.

Il comma 2, individua nelle medesime Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura territorialmente competenti, gli organi deputati all'irrogazione delle sanzioni.

Il comma 3 richiama, per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011 le procedure previste dalle disposizioni vigenti della legge 26 novembre 1973, n. 883 con il suo regolamento di esecuzione (DPR 30 aprile 1976, n. 515) e del D.Lgs. 194/1999.

L'articolo 6, comma 1 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di vigilanza delle attività di controllo della conformità dei materiali di cui alle disposizioni della direttiva 94/11/CE e del regolamento (UE) n. 1007/2011, che le esercita avvalendosi delle Camere di



commercio, industria artigianato e agricoltura, ed eventualmente della collaborazione dei propri uffici territoriali, nonché della collaborazione della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Con riferimento alle Camere di commercio si ribadisce che non si tratta di funzioni attribuite ex novo secondo quanto già evidenziato all'art. 5, comma 1.

Il comma 2, infine, dispone che gli organi di controllo, di cui al comma 1, devono fornire al Ministero dello sviluppo economico le notizie di accertamento delle violazioni per consentire allo stesso l'attività di monitoraggio delle attività di controllo, anche nei confronti della Commissione europea.

L'articolo 7 dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative vengano versate su uno apposito capitolo del capo XVIII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 8 dispone il rinvio alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni per quanto non previsto dal presente decreto.

L'articolo 9 dispone riguardo all'invarianza finanziaria, dovendo le Amministrazioni interessate provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 10 dispone infine le abrogazioni delle attuali disposizioni normative di settore che si rendono necessarie affinché possano essere sostituite le precedenti sanzioni con le nuove disposizioni sanzionatorie e affinché venga conferita maggiore organicità al complesso sistema sanzionatorio, mantenendo, fra l'altro, le disposizioni attuative riferibili alle procedure di controllo.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2007, n. 246, ha avuto esito


POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



4 LUG. 2017



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

**Amministrazione proponente:** MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Titolo:** Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE e le direttive 96/73/CE e 2008/121/CE, pubblicato in data 18 ottobre 2011 ed entrato in vigore il 19 ottobre 2011, ha trovato applicazione a decorrere dall'8 maggio 2012. Esso ha operato il riordino della normativa comunitaria previgente in un unico strumento giuridico al fine di semplificare gli adeguamenti della materia trattata ad alto contenuto tecnico.

Con l'adozione del regolamento (UE) n. 1007/2011 si è realizzata la c.d. semplificazione legislativa, consentendo agli Stati membri un'adozione più rapida di nuove denominazioni di fibre tessili da utilizzare contemporaneamente in tutta l'Unione europea ed evitando loro di recepire le modifiche tecniche nella legislazione nazionale, con conseguente riduzione dell'onere amministrativo gravante sulle autorità nazionali.

Il riordino della normativa comunitaria in questione ha influito sulle disposizioni nazionali in materia di controlli di vigilanza del mercato e relative sanzioni, contenute nella legge 26 novembre 1973, n. 883 recante disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili, nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515 recante regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883, sulla etichettatura dei prodotti tessili e nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194 recante attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile, che devono essere adattate al nuovo assetto del regolamento.

Con il presente decreto si è proceduto, quindi, al riordino dell'apparato sanzionatorio nel settore tessile per dare certezza della sanzione sia agli operatori che ai controllori, prevedendo anche disposizioni recanti sanzioni amministrative nel settore delle calzature, attualmente disciplinato dal decreto ministeriale 11 aprile 1996 e successive modifiche, recante l'attuazione della direttiva 94/11/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, che, per sua natura, non ha potuto prevedere le i per la violazione delle fattispecie ivi contenute ma unicamente l'emanazione di provvedimenti di conformazione dell'etichetta.

Pertanto, il quadro sanzionatorio che emerge dal presente decreto tiene necessariamente conto della originaria diversa impostazione delle rispettive normative settoriali confermando, nel caso di prodotto posto in vendita privo di etichettatura, per il settore delle calzature, l'emanazione del

provvedimento di preventiva conformazione dell'etichetta prevista dal decreto ministeriale 11 aprile 1996 e lasciando invece, per il settore tessile, la previsione di una sanzione diretta della medesima violazione, fatto salvo in entrambe le fattispecie il possibile ricorso all'istituto del sequestro di cui all'art. 13 della legge n. 689 del 1981.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 3 della legge 9 luglio 2015, n. 114- "Legge di delegazione europea 2014", la quale dispone che il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione europea 2014, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della predetta legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Riguardo ai principi della delega di cui all'art. 32 della legge n. 234/2012, si fa presente che, trattandosi di violazioni connesse ad obblighi informativi, sono state previste solo sanzioni di natura amministrativa, essendo già disciplinate le fattispecie penali ricorrenti in materia, dagli articoli 515 e 517 del codice penale.

Il decreto in esame, ai predetti fini, provvede a riordinare la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1007/2011, nonché a definire sanzioni per la violazione delle disposizioni della direttiva 94/11/CE recepita con decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 aprile 1996.

## **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Il decreto in oggetto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1007/2011 e per la violazione delle disposizioni della direttiva 94/11/CE recepita con decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 aprile 1996.

La disciplina sanzionatoria prevista dal presente decreto legislativo avrà incidenza sulla normativa nazionale in materia di controlli di vigilanza del mercato e relative sanzioni, contenute nella Legge 26 novembre 1973, n. 883, nel Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515 e nel D.Lgs 22 maggio 1999, n. 194, in particolare andrà a sostituire quanto di seguito previsto agli:

- articoli 14, 17, 23, 25 e 26 della legge 26 novembre 1973, n. 883.
- articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194.
- articolo 6, comma 2 del decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 aprile 1996.

## **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento è emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 3 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014*", ed è pienamente compatibile con i principi costituzionali.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'intervento normativo pone nell'ordinamento una disciplina uniforme in materia sanzionatoria in materia di accertamento e irrogazione di sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui al Regolamento (UE) n. 1007/2011, nonché agli obblighi e divieti di cui alla direttiva 94/11/CE recepita con decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 aprile 1996.

L'intervento non modifica gli ambiti di competenze regionali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate attuando pienamente la norma di delega prevista dall'articolo 3 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014", ed è pienamente compatibile con i principi costituzionali.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'intervento è necessitato dall'adeguamento al diritto comunitario.

Lo schema di decreto legislativo predisposto risponde all'esigenza di prevedere un preciso regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui al Regolamento (UE) n. 1007/2011, nonché agli obblighi e divieti di cui alla direttiva 94/11/CE recepita con decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 aprile 1996.

L'intervento si presenta del tutto in linea con l'ordinamento europeo in quanto costituisce attuazione dell'obbligo incombente su ciascuno Stato membro di individuare, in base ai rispettivi ordinamenti, le sanzioni applicabili alle violazioni di disposizioni regolamentari.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto la previsione di una disciplina sanzionatoria per la violazione di norme regolamentari è demandata a ciascuno Stato membro.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Le principali definizioni contenute nel provvedimento in esame sono riprese da quelle già contenute nei regolamenti europei e in altre disposizioni nazionali.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

In questo decreto legislativo non si è fatto ricorso alla tecnica della novella riguardo ad altre norme di rango primario.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'intervento normativo non richiede l'adozione di atti attuativi successivi di natura normativa.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

**Titolo: Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.**

### *Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione:*

*A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

**Analisi del mercato di riferimento.** Lo schema di provvedimento afferisce a due settori strategici nel Made in Italy, il settore del tessile e quello calzaturiero. Si riportano di seguito alcuni dati a rappresentazione dell'importanza dei due settori, ma che riportano anche la fase di flessione registrata negli ultimi anni per effetto del calo strutturale dei consumi delle famiglie.

L'industria Tessile-Moda Italiana (2010-2015) (Millioni di euro correnti)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Fatturato</b>	49.660	52.768	51.090	50.720	52.066	52.399
<i>Var. %</i>		6,3	-3,2	-0,7	2,7	0,6
<b>Valore della Produzione</b>	34.846	36.239	35.520	35.433	35.134	34.502
<i>Var. %</i>		4,0	-2,0	-0,2	-0,8	-1,8
<b>Esportazioni</b>	24.604	26.911	26.958	27.414	28.467	29.056
<i>Var. %</i>		9,4	0,2	1,7	3,8	2,1
<b>Importazioni</b>	18.566	20.342	18.126	17.868	19.299	20.344
<i>Var. %</i>		9,6	-10,9	-1,4	8,0	5,4
<b>Saldo commerciale</b>	6.039	6.569	8.832	9.545	9.168	8.712
<i>Var. %</i>		8,8	34,5	8,1	-3,9	-5,0
<b>Consumo apparente</b>	28.807	29.670	26.688	25.887	25.965	25.790
<i>Var. %</i>		3,0	-10,1	-3,0	0,3	-0,7
<b>Aziende (no.)</b>	53.085	51.873	50.039	48.589	47.619	47.079
<i>Var. %</i>		-2,3	-3,5	-2,9	-2,0	-1,1
<b>Addetti (migliaia)</b>	458,6	446,9	423,3	412,3	406,4	402,8
<i>Var. %</i>		-2,6	-5,3	-2,6	-1,4	-0,9
<b>Indicatori strutturali (%)</b>						
Export/Fatturato	49,5	51,0	52,8	54,0	54,7	55,5

Fonte: SMI su dati ISTAT, Movimprese, Site Ricerca e Indagini interne

Nel 2015 il fatturato del Tessile-Moda viene stimato su valori prossimi ai 52,3 miliardi di euro. Sempre nel 2015, sulla base delle elaborazioni di SMI dati Movimprese, il settore conta 47.000 aziende attive, in grado di occupare oltre 402 mila addetti.

Nel 2015 il saldo commerciale è stato pari a poco meno di 8,7 miliardi di euro, evidenziando un decremento rispetto al 2014 ed al 2013, allorché il surplus settoriale aveva superato i 9,5 miliardi.

Più incoraggianti sono le previsioni per il 2016.

Tuttavia il 2015 vede tornare in area negativa il mercato interno complessivamente inteso. Il consumo apparente, che intercetta sia la domanda intermedia intra-filiera sia il consumo finale delle famiglie italiane, registra una flessione, pari al -0,7%.

Anche con riferimento al settore calzaturiero si riportano i dati relativi al 2015.

#### L'INDUSTRIA CALZATURIERA ITALIANA 2014/2015 – LINEAMENTI PRINCIPALI

DESCRIZIONE		2014	2015	VARIAZIONE %
<b>Aziende</b> <i>Companies</i>		5.031	4.938	-1,9
<b>Addetti</b> <i>Employees</i>		76.610	77.042	+0,6
<b>PRODUZIONE</b> <i>Production</i>	<u>paia</u> (milioni) / <i>pairs</i> (millions)	197,0	191,2	-2,9
	<u>valore</u> (milioni Euro) / <i>value</i> (million €)	7.531,19	7.492,58	-0,5
<b>EXPORT</b>	<u>paia</u> (milioni) / <i>pairs</i> (millions)	215,0	207,6	-3,4
	<u>valore</u> (milioni Euro) / <i>value</i> (million €)	8.389,11	8.656,29	+3,2
<b>IMPORT</b>	<u>paia</u> (milioni) / <i>pairs</i> (millions)	329,7	327,9	-0,5
	<u>valore</u> (milioni Euro) / <i>value</i> (million €)	4.144,01	4.528,07	+9,2
<b>Saldo commerciale</b> <i>Trade balance</i>	<u>paia</u> (milioni) / <i>pairs</i> (millions)	-114,6	-120,3	-5,0
	<u>valore</u> (milioni Euro) / <i>value</i> (million €)	4.245,09	4.130,22	-2,7
<b>Produzione per l'interno</b> <i>Production for domestic consumption</i>	<u>paia</u> (milioni) / <i>pairs</i> (millions)	29,0	28,7	-0,9
	<u>valore</u> (milioni Euro) / <i>value</i> (million €)	1.133,19	1.126,66	-0,6
<b>Consumi interni</b> <i>Domestic consumption</i>	<u>paia</u> (milioni) / <i>pairs</i> (millions)	195,7	194,5	-0,6
	<u>valore</u> (milioni Euro) / <i>value</i> (million €)	3.715,79	3.670,67	-1,2
<b>Export/Produzione %</b> <i>Exports/Production %</i>	<u>paia</u> / <i>pairs</i>	85,3	85,0	-0,4
	<u>valore</u> / <i>value</i>	85,0	85,0	+0,0
<b>Import/Consumi %</b> <i>Imports/Consumption %</i>	<u>paia</u> / <i>pairs</i>	85,2	85,2	+0,0
	<u>valore</u> / <i>value</i>	69,5	69,3	-0,3

Fonte: ISTAT, SITA RICERCA. Stime: Assocalzaturifici / Source: ISTAT, SITA RICERCA. Assocalzaturifici estimates.

Le principali difficoltà di entrambi i settori sono da riscontrarsi da un lato nella contrazione in termini di spesa da parte degli acquisti delle famiglie, dall'altro dagli effetti delle tensioni politiche in diversi Paesi abituali clienti.

Inoltre, la contraffazione dei prodotti nazionali in entrambi i settori ha continuato a minare la competitività delle imprese nazionali, in assenza ancora delle auspiccate disposizioni dell'Unione sull'indicazione obbligatoria del Made in.

**Problema da risolvere.** In tale contesto, per garantire al consumatore una informazione corretta sulla qualità del prodotto che si intende acquistare, si è reso necessario rafforzare l'attuazione alle disposizioni dell'Unione in materia di etichettatura tessile e delle calzature.

La previsione di un quadro sanzionatorio aggiornato e coerente costituisce un effetto di deterrenza per le violazioni delle norme dettate dall'Unione, agevolando la libera circolazione delle merci e la valorizzazione dei prodotti che rechino una corretta informativa al consumatore.

L'intervento di regolamentazione proposto va peraltro collocato nell'ambito degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, infatti lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 3 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014", che, al fine di assicurare la piena integrazione delle norme europee nell'ordinamento nazionale, delega il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti europei, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative, nel rispetto dei principi sanzionatori generali in materia di controlli ufficiali.

E' dunque nell'ambito della corretta applicazione del Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, recepita nel nostro ordinamento con il decreto ministeriale 11 aprile 1996 e successive modifiche, che si rende necessario adottare le opportune disposizioni recanti sanzioni per le violazioni degli obblighi ivi contenuti.

**Motivazioni dell'intervento del legislatore europeo.** Nel corso degli anni in cui vigevano le direttive europee concernenti l'etichettatura dei prodotti tessili la Commissione ha constatato la possibilità di semplificare il quadro giuridico esistente con potenziali impatti positivi sia per i soggetti privati sia per le amministrazioni pubbliche.

La revisione della legislazione dell'UE relativa alle denominazioni e all'etichettatura dei prodotti tessili, operata dal Regolamento 1007/2011, mira pertanto a semplificare e migliorare il quadro normativo esistente per lo sviluppo e la diffusione di nuove fibre, al fine di favorire l'innovazione nel settore tessile e dell'abbigliamento e per consentire agli utenti e ai consumatori di fibre di beneficiare più rapidamente di prodotti innovativi.

Inoltre, l'informazione dei consumatori in questo settore è importante per motivi di comodità collegati alle proprietà di talune fibre, oltre che per motivi di salute, dal momento che alcuni consumatori sviluppano allergie ad alcune fibre.

Infine, la legislazione dell'UE in questo settore è stata elaborata per armonizzare le legislazioni nazionali ed evitare gli ostacoli tecnici alla libera circolazione dei prodotti tessili nella Comunità. Gli operatori economici traggono infatti vantaggio dalla messa a punto di nuove fibre e dalla pubblicità delle stesse su grande scala.

Analogamente per il settore calzaturiero, il recepimento della direttiva 94/11/CE ha consentito di armonizzare le diverse disposizioni già emanate dagli Stati membri dell'Unione riguardo all'etichettatura delle calzature, perseguendo le seguenti finalità:

- migliorare l'informazione ai consumatori, indicando la natura esatta dei materiali impiegati nelle componenti principali delle calzature al fine di tutelare il consumatore dai rischi di frode;
- agevolare il funzionamento del mercato interno, eliminando i possibili ostacoli agli scambi intracomunitari.

In entrambi i settori quindi l'intervento regolatorio dell'Unione in materia di etichettatura è giustificato dal fatto che l'etichettatura armonizzata costituisce un mezzo importante per garantire una migliore informazione e una maggiore trasparenza per i consumatori nonché per garantire il funzionamento armonioso del mercato interno.

**Il quadro sanzionatorio esistente e le criticità constatate.** L'attuale sistema sanzionatorio per il settore tessile si basa sui criteri generali dettati dalla normativa sanzionatoria nazionale previgente all'entrata in vigore del Regolamento UE 1007/2011, che è rappresentata dal combinato disposto di tre norme: due specifiche del settore tessile, e precisamente la Legge 26.11.1973 n. 883 recante la "*Disciplina delle denominazioni e dell'etichettatura dei prodotti tessili*" ed il D. Lgs. 22.5.1999 n.194 recante "*Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile*", oltre alla legge generale n. 689 del 24.11.1981 "*Modifiche al sistema penale*".

L'attuale normativa sanzionatoria vigente è un insieme di norme stratificate nel tempo e non sempre di immediata e perspicua interpretazione, il MiSE nel tentativo di garantire un allineamento alla normativa europea ha emanato, per il settore tessile, la Circolare Prot. n. 234487 del 14 novembre 2012 cui, comunque, va fatto riferimento ed uso da parte dei soli organi della vigilanza, lasciando gli operatori del settore e i consumatori senza indicazioni precise rispetto alle effettive procedure di vigilanza adottate.

Il complesso lavoro di armonizzazione delle norme comunitarie esistenti, operato dal Regolamento (UE) n. 1007/2011 ha dunque influito sulle norme nazionali di recepimento abrogando implicitamente una serie di disposizioni in esse contenute, incidendo in particolare sulle disposizioni nazionali in materia di controlli di vigilanza del mercato e relative sanzioni.

Stante l'importanza della materia del tessile nel sistema economico nazionale, per la delicatezza che riveste in sé la procedura sanzionatoria, in una prospettiva *de iure condendo*, si rende ormai necessario un intervento chiarificatore del Legislatore nazionale affinché, armonizzando la disciplina dei prodotti tessili, contribuisca a non lasciare privi di tutela ambiti importanti nella loro protezione come richiesto peraltro da parte dell'ordinamento comunitario.

Per quanto riguarda il settore calzaturiero, non meno importante del settore tessile nel nostro sistema economico nazionale, ispirandosi ai medesimi principi di tutela di una sana concorrenza sul piano della qualità dei prodotti nella totale trasparenza del mercato come richiesto peraltro da parte dell'ordinamento comunitario, appare ormai opportuno, nel caso di non conformità alle disposizioni di etichettatura contenute nella direttiva 94/11/CE recepita nel nostro ordinamento con il decreto ministeriale 11 aprile 1996, adottare misure adeguate nel quadro della nostra legislazione nazionale, mai adottate per la natura non regolamentare del provvedimento di recepimento della Direttiva comunitaria in questione.

Il sistema dissuasivo vigente nel sistema delle calzature è quello richiamato all'articolo 6, comma 1 del decreto 11 aprile 1996 di recepimento della direttiva 11/94/CE. Per la natura amministrativa del provvedimento si è potuto prevedere unicamente l'apposizione di un termine perentorio per la regolarizzazione delle calzature prive di etichettatura o con etichettatura non conforme alle prescrizioni del decreto medesimo. In caso di decorso del termine senza che il responsabile abbia provveduto, l'autorità di vigilanza provvede a disporre il ritiro della merce dal mercato.

Tale sistema dissuasivo, senza l'ausilio delle sanzioni, non sempre produce i suoi effetti in quanto al mancato ritiro della merce dal mercato che deve essere necessariamente a carico dei soggetti responsabili della violazione, non segue una sanzione pecuniaria.

**Analisi di benchmarking con analoghi sistemi presenti in altri paesi europei.** Sulla base di uno studio condotto da EURATEX ad aprile 2012 sulle disposizioni sanzionatorie attuate da alcuni paesi dell'Unione in materia di etichettatura tessile, emerge un quadro attuativo molto articolato che tuttavia conferma, per via degli importi spesso molto elevati dei massimali, l'importanza assegnata all'esigenza di tutela del consumatore dalle frodi in materia di composizione delle fibre tessili.

	Authority in charge of controls	Frequency of controls	Type of legislation's infringement	Penalties/sanctions
BE	Directorate-General Enforcement and Mediation (DGEM) of the Federal Public Service (FPS) Economy.	Done regularly but not necessarily every year. Possibility to carry out a general investigation based on a risk analysis made jointly with the conception and inspection services. Actions can be taken when complaints are made. The monitoring covers the whole country and concerns all sectors, focuses on large importers and on producers.	Criminal offense	250 € - 10.000 €
BG	The Commission for Consumers' protection (subordinated to the Ministry of Economics, Energy and Tourism)	Randomly	Administrative offense	300– 1.500 BGN (cca.150 € - 750 €)
CZ	Czech Trade Inspection Authority	The monitoring is executed during the whole year. In 2011, 5.119 checks focused on labelling of textile products and shoes. The breach was registered in 2.505 cases.	Administrative offense	1.000 -5mil. CZK (cca.40 € - 200.000 €).
FR	Direction Générale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes et Direction Générale des Douanes et Droits Indirects.	Randomly. Controls are carried out according to sectoral priorities for the DGCCRF established for 3 years. The Customs work on an annual basis with the priorities strengthened with regard to product security and consumers' protection for safety and health.	Criminal offense	a) max 37.500€ and/or 2years in prison for individuals; b) These sanctions can be multiplied by 5 for a company + max 50% of advertising fee.
HU	There are 2 level of organisations that have responsibility to monitor the implementation of labelling legislation: - Consumer protection departments of governmental offices in Budapest and in 19 counties - Second (appeal) level: National Consumer Protection Authority	A yearly program is determined by minister of economy, every year. There are however initiatives of regional consumer protection institutions for selected areas.	Administrative offense (If false labeling causes disadvantage to many consumers, or the disadvantage is considerable it can be considered a lower level offence against the	30.000- 2billion HUF  (cca. 100€ - 6.8 m €)

			law.)	
IT	Ministry of Economic Development Through the Local Chamber of Commerce	Frequently		103 € - 40.000 € (see <i>annex II</i> )
PT	Ministry of Economy, through the Directorate-General for Economic Activities (ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica)	The monitoring is done randomly or following a complaint, over entire Portuguese territory (mainly in the market – shops, fairs and so on – but also in transit), during the whole year.	Administrative offense	a) 125€-2.500€ for individuals; b) 250€-15.000€ for a legal person.
RO	National Authority or Consumers' Protection - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului	The monitoring actions are performed in a selected area, based on a theme and a control plan.	Administrative offense	1.000 – 10.000 lei. (cca. 230€ - 2.280 €)
NL	The Dutch National Inspection for Food and Non Food (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit)	The Dutch National Inspection do not give priority anymore to checking labelling of textile articles, normally to have project on specific topics to be controlled, at the moment they are interested in cords and drawstring /fire safety compliancy	Administrative offense	n.a.

### Analisi del sistema dei controlli attualmente in essere e i suoi risultati.

L'attività di controllo realizzata dalle Camere di Commercio è svolta sulla base di segnalazioni, pianificazione nazionale o locale e successiva estrazione casuale da elenchi degli operatori da controllare, criteri di valutazione oggettivi stabiliti in sede di programmazione dei controlli che tengono conto di attività pregressa e principi dell'analisi dei rischi.

Occorre premettere che i prodotti tessili e calzature per poter essere commercializzati liberamente nel mercato unico comunitario, devono essere accompagnati da una corretta etichettatura, che deve essere conforme alle disposizioni normative in materia.

Le indicazioni riportate sull'etichetta devono dunque garantire un'informazione corretta al consumatore e ridurre i rischi di frode sia per il consumatore che per gli operatori economici.

In questo quadro, la vigilanza è essenziale per contribuire al corretto funzionamento del mercato: solo prodotti sicuri ed etichettati correttamente devono poter circolare, ai fini della sicurezza di un prodotto si deve tenere conto delle caratteristiche del prodotto ed in particolare della sua composizione, il suo imballaggio, le modalità di assemblaggio.

### SETTORE TESSILE

In particolare, l'attività di vigilanza di un prodotto tessile verte sul controllo:

- della presenza dell'etichetta e della composizione fibrosa;
- della presenza delle misure di sicurezza proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto adottate dal Produttore di cui al Codice di consumo (art. 102 e seg.).

L'attività di vigilanza è svolta, inoltre, mediante le seguenti tipologie di controllo :

- controllo visivo e documentale;
- prelievo e analisi di campioni.

Le Camere di Commercio svolgono controlli presso produttori, importatori, rappresentanti del fabbricante, imprese che commercializzano i prodotti, nei luoghi della produzione, dello stoccaggio e della distribuzione, e questi vengono effettuati senza preavviso.

Nell'ambito di ogni controllo viene redatto un apposito rapporto/verbale di verifica sottoscritto dalle parti. Tali verbali verranno consegnati all'impresa interessata, lasciati in custodia agli atti d'ufficio ed eventualmente inviati alle autorità preposte per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nel corso di ogni ispezione i prodotti possono essere sottoposti a controllo visivo e/o documentale, scelti a caso dal funzionario incaricato, per verificarne gli aspetti di regolarità formale.

Sugli stessi prodotti, oltre ad un controllo documentale, può essere poi effettuato anche un controllo di conformità del prodotto attraverso analisi di laboratorio conformemente alla normativa vigente. L'attività compiuta nel corso del sopralluogo è dettagliatamente descritta e documentata nei relativi verbali redatti in fase di vigilanza e che possono essere molteplici (verbale di vigilanza, di prelievo, di sequestro, ecc...).

In caso di un'accertata non conformità del prodotto, la Camera di Commercio deve inviare al Ministero dello Sviluppo Economico i principali atti dell'accertamento e tutti gli elementi inerenti l'assunzione dei provvedimenti di competenza Camerale e gli elementi utili per il Ministero per i seguiti di competenza. La Camera dovrà includere nel suddetto fascicolo anche il rapporto del laboratorio di prova.

Le violazioni al Regolamento 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili ed all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, in alcuni casi comportano l'assunzione di provvedimenti sanzionatori.

## SETTORE CALZATURE

In particolare, l'attività di vigilanza di un prodotto calzaturiero verte sul controllo:

- della presenza e della correttezza formale delle indicazioni destinate al consumatore;
- della composizione del prodotto, che sia conforme a quella dichiarata;
- della presenza delle misure di sicurezza proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto adottate dal Produttore di cui al Codice di consumo (art. 102 e seg.).

L'attività di vigilanza è svolta mediante le seguenti tipologie di controllo:

- controllo visivo;
- prelievo e analisi di campioni;

e può essere effettuata presso un'impresa produttrice o commerciale o presso luoghi di vendita.

Per ogni visita ispettiva si redige in loco un verbale di verifica in duplice copia: una copia per la parte ed una copia per l'ufficio.

Le tipologie di verbale - o "processo verbale" come viene formalmente chiamato - che possono essere redatte in fase di vigilanza sono molteplici (verbale di vigilanza, di prelievo, di sequestro, ecc.).

Nei casi in cui si procede a prelievo del prodotto o sono state rilevate violazioni della normativa è necessario fotografare il prodotto dalle diverse angolazioni, il suo imballaggio e l'etichettatura di composizione (minimo 3, massimo 10 foto).

La verifica delle informazioni di composizione obbligatorie deve essere effettuata su ogni prodotto controllato.

Su almeno una delle calzature deve essere stampata, incollata, gofrata o applicata ad un supporto attaccato l'etichetta contenente le informazioni di composizione, riportate conformemente a quanto prescritto dal D.M. 11/04/1996.

L'etichetta deve essere visibile e saldamente applicata ed accessibile al consumatore.

Le informazioni in essa contenute devono essere leggibili e non indurre in errore il consumatore sul loro contenuto. Se non si tratta di simboli deve essere utilizzata la lingua italiana.

Se la verifica delle informazioni di composizione obbligatorie è negativa (ad es. mancanza dell'etichettatura di composizione, presenza di etichette non compilate correttamente), si procede a richiedere copia dei documenti commerciali di fornitura e/o vendita dei prodotti visionati, al fine di risalire al produttore/importatore. Si consente, dandone atto sul verbale di verifica, la trasmissione via PEC di tali documenti entro i 5 giorni lavorativi successivi.

Per consentire una precisa correlazione tra il prodotto in esame e quello indicato sui documenti commerciali di fornitura, nel caso in cui i codici identificativi non coincidano, è necessario richiedere apposita dichiarazione di corrispondenza tra il prodotto oggetto del controllo e quello indicato sui documenti commerciali anche per evitare che il fornitore disconosca la fornitura.

Se la mancanza dell'etichetta di composizione o etichetta formalmente compilata in modo non corretto vengono confermate si procede come segue:

- si fotografa il prodotto per dare evidenza della violazione riscontrata;
- si redige il verbale, nel quale si invita l'operatore a non commercializzare i prodotti prima di aver regolarizzato l'etichetta, dandone atto nel verbale di verifica;
- si concedono 15 giorni per la regolarizzazione per darne comunicazione alla Camera via PEC.

Il verbale ha lo scopo di informare l'operatore che la mancata comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione entro i termini previsti sarà comunicata al Ministero per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

L'avvenuta regolarizzazione dovrà essere tempestivamente comunicata dall'operatore con apposita dichiarazione alla Camera.

Se l'operatore comunica nei termini previsti l'avvenuta regolarizzazione, la Camera può procedere all'archiviazione della pratica e all'aggiornamento del sistema informativo.

Se alla scadenza dei 15 giorni fissati per la regolarizzazione, l'operatore non ha provveduto alla comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione, si accerta presso l'operatore e in caso di persistenza della assenza di etichettatura si informa il Ministero per l'adozione dei provvedimenti di ritiro.

**Relativamente ai risultati dell'analisi del sistema dei controlli attualmente in essere si riportano di seguito le attività svolte nel biennio 2014-2015.**

Nel corso del periodo in esame è stata realizzata attraverso il contributo di UNIONCAMERE un'importante linea d'informazione preventiva, consistente nell'elaborazione di una Guida per le imprese sulla corretta compilazione dell'etichetta, nonché un opuscolo informativo per i consumatori per aumentare il livello di conoscenza dei propri diritti e favorire gli acquisti consapevoli.


Tale attività patrocinata anche dal Ministero, ha consentito alle Camere di commercio di organizzare numerose giornate formative per il tessuto imprenditoriale, con un notevole impatto deflattivo in fase di vigilanza.

Si sottolinea inoltre che i materiali sono stati distribuiti in 10.000 copie e la versione on-line è stata pubblicata sui siti istituzionali.

E' stato poi inviato a tutte le Camere di Commercio un questionario per rilevare i dati sui controlli effettuati; al questionario hanno risposto oltre cinquanta Enti camerali e dalla analisi effettuata emerge che le Camere di Commercio hanno realizzato un significativo numero di controlli avviati nel 2014.


Per il settore tessile sono state rendicontate n. 187 ispezioni effettuate su tutto il territorio nazionale e suddivise per area territoriale nel modo che segue:

Area Territoriale	Totale ispezioni rendicontate	% sul totale ispezioni
<b>CENTRO</b>	48	25,67%
<b>NORD EST</b>	41	21,93%
<b>NORD OVEST</b>	50	26,74%
<b>SUD E ISOLE</b>	48	25,67%
<b>Totale complessivo</b>	<b>187</b>	<b>100,00%</b>




Nel corso delle n.187 ispezioni effettuate sono stati sottoposti a controllo visivo n.1.839 prodotti tessili suddivisi per area territoriale nel modo che segue:

Area Territoriale	Totale ispezioni rendicontate	% sul totale ispezioni
<b>CENTRO</b>	480	26,10%
<b>NORD EST</b>	394	21,42%
<b>NORD OVEST</b>	500	27,19%
<b>SUD E ISOLE</b>	465	25,29%
<b>Totale complessivo</b>	<b>1.839</b>	<b>100,00%</b>



Dei n.1.839 prodotti tessili sottoposti a controllo visivo n.134 sono stati prelevati ed inviati ai laboratori incaricati per le analisi di conformità sulla composizione fibrosa suddivisi per area territoriale nel modo che segue

Area Territoriale	Totale ispezioni rendicontate	% sul totale ispezioni
<b>CENTRO</b>	38	28,36%
<b>NORD EST</b>	41	30,60%
<b>NORD OVEST</b>	36	26,87%
<b>SUD E ISOLE</b>	19	14,18%
<b>Totale complessivo</b>	<b>134</b>	<b>100,00%</b>



Relativamente all'esito dei controlli su n.1.839 prodotti 86% risultano conformi alla normativa vigente e il 14% non conforme.

Per il settore calzature sono state rendicontate 84 ispezioni effettuate su tutto il territorio nazionale e suddivise per area territoriale nel modo che segue:

Area Territoriale	Totale ispezioni rendicontate	% sul totale ispezioni
<b>CENTRO</b>	13	15,48%
<b>NORD EST</b>	19	22,62%
<b>NORD OVEST</b>	31	36,90%
<b>SUD E ISOLE</b>	21	25,00%
<b>Totale complessivo</b>	<b>84</b>	<b>100,00%</b>

Nel corso delle n. 84 ispezioni effettuate sono stati sottoposti a controllo visivo n.824 prodotti calzaturieri suddivisi per area territoriale nel modo che segue:

Area Territoriale	Totale ispezioni rendicontate	% sul totale ispezioni
CENTRO	151	15,90%
NORD EST	171	20,75%
NORD OVEST	313	37,99%
SUD E ISOLE	209	25,36%
<b>Totale complessivo</b>	<b>824</b>	<b>100,00%</b>

Degli 824 prodotti calzaturieri sottoposti a controllo visivo n. 50 sono stati prelevati ed inviati ai laboratori incaricati per le analisi di conformità sulla composizione suddivisi per area territoriale nel modo che segue

Area Territoriale	Totale ispezioni rendicontate	% sul totale ispezioni
CENTRO	7	14,00%
NORD EST	17	34,00%
NORD OVEST	15	30,00%
SUD E ISOLE	11	22,00%
<b>Totale complessivo</b>	<b>50</b>	<b>100,00%</b>

Relativamente all'esito dei controlli su n. 824 prodotti 87% risultano conformi alla normativa vigente e il 13% non conforme.

**B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;**

Il decreto in esame provvede, nel caso del Regolamento (UE) n. 1007/2011, a completare il sistema sanzionatorio previsto dalla attuale normativa nazionale e che è rappresentato, come si è riferito al paragrafo A), dal combinato disposto di tre norme: due specifiche del settore tessile, e precisamente la Legge 26.11.1973 n. 883 recante la "Disciplina delle denominazioni e dell'etichettatura dei prodotti tessili" ed il D. Lgs. 22.5.1999 n.194 recante "Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile", oltre alla legge generale n. 689 del 24.11.1981 "Modifiche al sistema penale". Tale quadro sanzionatorio non è risultato più adeguato rispetto al lavoro di risistemazione fatta dal regolamento (UE) n. 1007/2011 che ha avuto l'effetto di abrogare implicitamente una serie di disposizioni nazionali in materia di controlli di vigilanza del mercato e relative sanzioni.

Nel caso della direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore recepita nel nostro ordinamento

con il decreto ministeriale 11 aprile 1996, il decreto in esame provvede ad introdurre quelle sanzioni che per la natura del provvedimento non è stato possibile introdurre.

**Obiettivi di breve periodo.** L'obiettivo di breve periodo quindi può riassumersi nell'esigenza di ricostruzione di un quadro sanzionatorio che risultava superato e lacunoso per il tessile ed inesistente per il settore calzaturiero. Infatti, la definizione di un quadro sanzionatorio omogeneo per i due settori, consente di chiarire gli adempimenti in essere in capo alle imprese alla luce delle novità recate dal regolamento (UE) n. 1007/2011 per il tessile, nonché di completare il processo normativo avviato con il recepimento nel nostro ordinamento, mediante il decreto ministeriale 11 aprile 1996, della direttiva 94/11/CE sulle calzature, prevedendo disposizioni sanzionatorie che per la natura del provvedimento non era stato possibile introdurre;

L'individuazione delle condotte che comportano una violazione delle norme dell'Unione e l'individuazione delle relative sanzioni, viene effettuata, nel presente provvedimento, in modo uniforme fra i due settori, rendendo più chiaro il quadro degli obblighi per le imprese. Anche l'individuazione del sistema di controlli previsti nel presente provvedimento, sia per i tessili che per le calzature, viene mutuato dall'attuale sistema vigente per il settore tessile opportunamente riadattato alle nuove esigenze regolatorie. Tale sistema si è dimostrato infatti efficace ed efficiente sia nel procedimento amministrativo che nello svolgimento delle funzioni di vigilanza; funzioni confermate nel presente provvedimento alle Camere di Commercio in quanto presenti su tutto il territorio nazionale con uffici già all'uopo dedicati.

**Obiettivi di medio e lungo periodo.** Gli obiettivi di medio periodo si riscontrano nel dare piena attuazione alle finalità delle norme dell'Unione in quanto finalizzate da un lato a garantire maggiore trasparenza ed informazione al consumatore che chiede di conoscere la composizione dei prodotti acquistati e dall'altro nella necessità di armonizzazione delle disposizioni nazionali per garantire la libera circolazione delle merci nel territorio dell'Unione a tutto vantaggio soprattutto dei prodotti nazionali che per le qualità intrinseche di elevata manifattura vengono riconosciuti ed acquistati dai consumatori dell'Unione.

***C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;***

Si ritiene che il conseguimento degli obiettivi debba essere raggiunto attraverso l'individuazione di specifici indicatori di ausilio per questa Amministrazione, per il vertice politico (compresa la Commissione europea) nonché per gli Stakeholder (imprese, consumatori, ecc. ....) e devono essere pensati come fonte per accrescere le conoscenze circa l'operato del provvedimento stesso.

Pertanto gli indicatori del raggiungimento degli obiettivi potranno essere i seguenti:

1. per l'obiettivo di breve periodo, l'indicatore può essere rappresentato correttamente dall'attuazione del presente provvedimento. L'obiettivo di breve periodo, infatti, consiste nella ricostruzione di un quadro sanzionatorio omogeneo per i due settori, che chiarisca gli adempimenti in essere in capo alle imprese alla luce delle novità recate dal regolamento (UE) n. 1007/2011 per il tessile, nonché consenta il completamento del processo normativo avviato con il recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 94/11/CE sulle calzature, avvenuto con l'emanazione del decreto ministeriale 11 aprile 1996, grazie all'introduzione di sanzioni che per la natura del provvedimento non era stato possibile introdurre;
2. per l'obiettivo di medio e lungo periodo, l'indicatore può essere rappresentato dalla progressiva riduzione degli illeciti accertati, misurati dall'andamento nel tempo del rapporto tra illeciti accertati e controlli svolti. Tale attività viene assicurata attraverso il previsto

monitoraggio che gli organi di controllo sono tenuti a fornire a questa amministrazione circa le notizie di accertamento delle violazioni di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del provvedimento in oggetto. Tale sistema viene ora esteso anche al settore delle calzature rendendo uniforme il sistema dei controlli per due settori produttivi aventi caratteristiche ed esigenze simili. L'obiettivo di medio e lungo periodo, infatti, risiede nell'applicazione uniforme delle norme dell'Unione attraverso la forza deterrente del sistema sanzionatorio individuato a garanzia di una maggiore trasparenza nonché a garanzia della qualità dei prodotti e della concorrenza del mercato, come richiesto da parte dell'ordinamento comunitario.

***D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.***

***Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento:***

Lo schema di decreto legislativo è stato sottoposto per consultazione del caso alle associazioni di categoria dei produttori e del commercio, rappresentative degli interessi degli operatori del settore, che sono i destinatari della norma sanzionatoria e che hanno suggerito diverse modifiche.

I rilievi svolti hanno consentito un proficuo confronto e, ove possibile, una modifica del testo al fine di rendere l'articolato più chiaro ai fini della sua applicazione. In particolare sono state consultate le seguenti rappresentanze: Assocalzaturifici, Smi - Sistema Moda Italia, Confcommercio, Federazionemodaitalia, Confapi - Uniontessile, Confartigianato, Cna Nazionale ed Unioncamere.

***Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)***

Il sistema sanzionatorio delle violazioni di cui al Regolamento 1007/2011 è rimesso alla competenza dei singoli Stati membri, mentre nel caso della direttiva 94/11/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto ministeriale 11 aprile 1996 che per sua natura non ha potuto introdurre sanzioni, in difetto di un intervento ad hoc del Legislatore italiano non verrebbe garantita l'effettività alla disciplina recata dalle normative comunitarie in parola.

In particolare il Regolamento 1007/2011 armonizza la normativa comunitaria previgente relativa alle denominazioni delle fibre e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili in un unico strumento giuridico, tale riassetto ha abrogato implicitamente una serie di disposizioni contenute nella normativa nazionale lasciando invariata la previgente normativa sanzionatoria rappresentata dal combinato disposto delle tre norme sopra citate.

Tutto ciò rischia di compromettere la certezza della sanzione e di concretizzare una palese violazione del principio costituzionale di legalità, applicabile alla materia che qui interessa per esplicita previsione dell'art. 1 della l. 689/81.

Inoltre anche se, come detto sopra, gli obiettivi originari e i principali componenti dell'attuale legislazione sull'etichettatura continuano a essere validi, il Regolamento (UE) n. 1007/2011 introduce nuove fattispecie che se non sanzionate direttamente dovrebbero essere ricondotte dall'interprete ai precetti attualmente previsti.

Il decreto sanzionatorio predisposto ha dunque lo scopo di fare chiarezza, anche a livello interpretativo, circa la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie in parola.

#### ***Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio***

Avendo scartata l'opzione zero per le motivazioni riportate nella sezione 4, le opzioni alternative risultano essere ben poche. L'opportunità di individuare specifiche sanzioni per le violazioni delle discipline sopra citate è stata determinata – oltre che dalla difficoltà di perseguire in maniera omogenea tali violazioni solo in forza della disciplina generale in materia di etichettatura - anche dalla necessità di individuare sanzioni aderenti ai criteri di effettività e proporzionalità all'uopo indicati dal regolamento.

Il sistema sanzionatorio proposto si pone in continuità con il sistema esistente per il settore tessile, ma, come si è detto si è reso necessario al fine di rendere più aderente il quadro delle violazioni alle disposizioni che il regolamento (UE) n. 1007/2011 ha recato rispetto alle direttive preesistenti. La più stringente necessità è stata inoltre quella di garantire che venissero comminate sanzioni adeguate negli importi con riferimento puntuale alle condotte che violano le indicazioni previste dal Regolamento e dalla direttiva.

L'unica opzione alternativa all'individuazione del sistema sanzionatorio previsto è costituita dalla previsione di un provvedimento di ritiro della merce, come attualmente vigente nel settore delle calzature e come riportato nella presente sezione con riferimento alle criticità del sistema sanzionatorio vigente.

Il sistema dissuasivo vigente nel sistema delle calzature è infatti quello richiamato all'articolo 6, comma 1 del decreto 11 aprile 1996 di recepimento della direttiva 11/94/CE. Per la natura amministrativa del provvedimento si è potuto prevedere unicamente l'apposizione di un termine perentorio per la regolarizzazione delle calzature prive di etichettatura o con etichettatura non conforme alle prescrizioni del decreto medesimo. In caso di decorso del termine senza che il responsabile abbia provveduto, l'autorità di vigilanza provvede a disporre il ritiro della merce dal mercato.

E' tuttavia emersa quale principale criticità di tale previsione, l'impossibilità di sanzionare il mancato ritiro della merce laddove tale rimedio non sia stato esperito da parte del soggetto responsabile che non ha inteso regolarizzare le etichette non conformi.

Per tali motivi si è preferito prevedere per entrambi i settori un sistema omogeneo di tipologia di sanzioni e di modalità di controllo. Infatti, successivamente alla contestazione della violazione, verrà chiesta la regolarizzazione dell'etichettatura non conforme per consentire la successiva vendita delle merci. In caso di inottemperanza si prevede l'emanazione di un provvedimento di ritiro a carico del responsabile che se non provvede verrà ulteriormente sanzionato.

Pertanto, un sistema dissuasivo, senza l'ausilio delle sanzioni, non sempre può produrre gli effetti per i quali è preordinato.

Analogamente il sistema dei controlli resta quello già previsto per il sistema tessile e per le calzature e prevede l'attività ispettiva descritta nella sezione 1° con riferimento all'Analisi del sistema dei controlli attualmente in essere e i suoi risultati. Nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta dal Ministero dello sviluppo economico vengono redatti appositi manuali operativi per gli ispettori che effettuano controlli in materia al fine di assicurare una omogeneità interpretativa e attuativa delle disposizioni e delle sanzioni su tutto il territorio nazionale.

Va considerata infine la particolarità dei settori interessati che riguardano l'eccellenza del nostro Made in Italy, sottoposto alla concorrenza dei prodotti contraffatti. Solo l'effetto deterrente di un sistema sanzionatorio chiaro ed efficace può costituire una forma di tutela per gli operatori che rispettano a pieno le disposizioni in materia di etichettatura.

**Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI:**

**A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;**

Principali vantaggi del provvedimento recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi imposti dal Regolamento (UE) n. 1007/2011 e dalla direttiva 94/11/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto ministeriale 11 aprile 1996 sono:

**per i destinatari diretti**, la tassatività, la proporzionalità, l'effettività e l'efficacia del provvedimento.

**per i destinatari indiretti**, ossia i consumatori finali, un elevato livello di tutela e di protezione finalizzato, anche, a compiere scelte consapevoli assicurato dalla vigilanza sul rispetto delle informazioni contenute nelle etichette ed una maggiore trasparenza nel quadro di un funzionamento armonizzato del mercato interno

Non si ravvisano svantaggi correlati all'opzione prescelta.

L'opzione regolatoria proposta è legata alla forte necessità di far rispettare le disposizioni in parola.

Il provvedimento in esame si limita esclusivamente, a sanzionare eventuali comportamenti ritenuti contrari a quanto sancito, a livello comunitario, in materia di etichettatura, senza pertanto generare ulteriori obblighi a carico delle imprese produttrici.

Non si introducono, neppure indirettamente, oneri informativi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dal vigente assetto normativo, essendo il disposto comunitario abbastanza dettagliato al riguardo.

La normazione diretta introdotta dallo schema di provvedimento agisce infatti all'interno di un sistema già strutturato ed operativo rispetto alla precedente normativa di riferimento. La parte pubblica e la parte privata sono in grado di dare immediata attuazione alle nuove disposizioni attraverso le strutture e le risorse strumentali e umane già esistenti e per quanto riguarda la parte pubblica senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento infine alle motivazioni che hanno determinato la scelta dell'entità e delle modalità di applicazione delle specifiche sanzioni si può confermare la finalità di rendere organico il sistema per entrambi i settori che vedono disposizioni di etichettatura molto simili. Inoltre, si è perseguita la finalità di portare l'importo delle sanzioni vigenti e di quelle nuove ad un livello di effettiva deterrenza per la violazione, commisurandola alla responsabilità degli operatori nella catena di fornitura.

Si riporta di seguito una tabella di raffronto dalla quale emerge la similarità delle violazioni previste nei due settori e l'omogeneità del trattamento previsto.

Art. 2 Calzature	Art. 3 Tessile	Responsabile	da	a	sanzioni vigenti tessile
c.1. Assenza di etichetta	c.1. Assenza di etichetta o contrassegno	Fabbricante/Im portatore	3.000,00	20.000,00	sanzione vigente da euro 103,00 a 3.098,00 (art. 15, comma 1, d. lgs. 194/99).
--	c.2. Documento commerciale di accompagnamento non completo	Fabbricante/Im portatore	3.000,00	20.000,00	sanzione vigente da euro 1.032,00 a 5.164,00 (art.

	delle informazioni previste nei casi in cui può sostituire l'etichetta o il contrassegno				15, comma 1, d.lgs. 194/99).
c.2. Messa a disposizione sul mercato di materiali privi di etichetta o contrassegno recante le informazioni previste	c.3. Messa a disposizione sul mercato di materiali privi di etichetta o contrassegno recante le informazioni previste	Distributore	700,00	3.500,00	sanzione vigente da euro 103,00 a 3.098,00 (art. 15, comma 1, d.lgs. 194/99).
c.3. Mancata conformità della composizione del prodotto	c.4. Mancata conformità della composizione del prodotto	Fabbricante/Im portatore	1.500,00	20.000,00	sanzione vigente da euro 516,00 a 2.582,28 (art. 25, comma 2, L. 883/73).
	c.5. Mancata conformità della composizione del prodotto	Distributore	700,00	3.500,00	sanzione vigente da euro 516,00 a 2.582,28 (art. 25, comma 2, L. 883/73).
c.4 Non corretta etichettatura ai sensi dell'art. 4 dm 11.04.1996	c.6. Non corretta etichettatura	Fabbricante/Im portatore	1.500,00	20.000,00	sanzione vigente da euro 103,00 a 3.098,00 (art. 15, comma 1, d.lgs. 194/99).
c.5 Non corretta etichettatura ai sensi dell'art. 5, comma 2 del dm 11.04.1996		Fabbricante/Im portatore	1.500,00	20.000,00	--
c. 6 mancata informazione corretta al consumatore finale sui simboli adottati	c.7. Non corretta etichettatura	Distributore	200,00	1.000,00	sanzione vigente da euro 103,00 a 3.098,00 (art. 15, comma 1, d.lgs. 194/99).
	c.8. Mancata messa a disposizione delle indicazioni sulla composizione fibrosa nei cataloghi, nei prospetti e nei siti web.	Fabbricante/Im portatore/distributore	2.000,00	20.000,00	nuova sanzione
	c.9. Mancata indicazione della presenza di parti non tessili di origine animale.	Fabbricante/Im portatore	1.500,00	20.000,00	nuova sanzione
c.7 Assegnazione termine per la regolarizzazione da parte del produttore/importatore	c.10. Assegnazione termine per la regolarizzazione da parte del produttore/importatore	Fabbricante/Im portatore	--	--	--
c.8 Sanzione per mancato ottemperamento	c.11. Sanzione per mancato ottemperamento	Fabbricante/Im portatore/distributore	2.000,00	20.000,00	nuova sanzione
	c.12. Mancata conservazione dei documenti commerciali per due anni	Fabbricante/Im portatore/distributore	700,00	3.500,00	sanzione vigente da euro 258 a 4.131 (art. 15, comma 2, d.lgs. 194/1999 ed art. 25, c. 4 legge 883/1973)

**B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;**

Per le micro, piccole e medie imprese l'opzione prescelta rappresenta una opportunità in quanto l'effetto dissuasivo delle sanzioni e la certezza della condotta da sanzionare consente alle stesse di valorizzare i propri prodotti nei confronti dei consumatori, offrendo agli stessi informazioni chiare e coerenti con gli obblighi informativi.

**C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;**

Non si introducono, neppure indirettamente, oneri informativi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dal vigente assetto normativo, essendo il disposto comunitario abbastanza dettagliato al riguardo. Non si prevedono, inoltre, effetti rilevanti sulle PMI e ulteriori oneri informativi e costi amministrativi a carico di cittadini ed imprese.

**D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione**

**dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).**

La dotazione amministrativa in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie è corrispondente a quella già presente nel sistema, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse sono le medesime previste per lo svolgimento dei controlli ufficiali sui prodotti tessili e calzature, finalizzati al rispetto della legislazione previgente.

La normazione diretta introdotta dallo schema di provvedimento agisce infatti all'interno di un sistema già strutturato ed operativo rispetto alla precedente normativa di riferimento. La parte pubblica e la parte privata sono in grado di dare immediata attuazione alle nuove disposizioni attraverso le strutture e le risorse strumentali e umane già esistenti e per quanto riguarda la parte pubblica senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

#### ***Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese***

Il presente decreto favorisce la libera circolazione delle merci - anche grazie all'aumento della certezza giuridica - garantendo condizioni di concorrenza leale fra gli operatori e stimolando l'innovazione in questo fondamentale comparto manifatturiero.

#### ***Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione:***

##### ***A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento delegato proposto.***

Responsabile dell'intervento delegato è il Ministero dello sviluppo economico.

##### ***B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.***

L'intervento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, sui siti delle Associazioni di categoria, sul sito di Unioncamere e sui siti delle Camere di commercio, enti territoriali più vicini alle imprese.

##### ***C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;***

Sarà cura del Ministero dello sviluppo economico attraverso la collaborazione degli organi di controllo monitorare l'intervento regolatorio, acquisendo i dati relativi alla casistica delle infrazioni che si dovessero verificare sotto la vigenza del decreto legislativo emanando ed in generale sul funzionamento del sistema sanzionatorio predisposto.

Il Ministero dello sviluppo economico e gli organi di controllo deputati all'irrogazione delle sanzioni, opereranno con le strutture già esistenti, con il personale attualmente in servizio e con le modalità in atto senza oneri per la finanza pubblica.

##### ***D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;***

Trattandosi di disciplina definita a livello europeo non sono previsti meccanismi di revisione del decreto.

##### ***E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.***

A cura del Ministero dello sviluppo economico, verrà elaborata la prescritta V.I.R. nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- andamento dell'attività di sorveglianza, per aree geografiche, tipologia di operatore (produttore/importatore/distributore);
- andamento delle sanzioni comminate, per aree geografiche, tipologia di operatore (produttore/importatore/distributore), tipologia di sanzione;

***Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea***

L'intervento posto in essere non introduce livelli di regolazione sanzionatoria differenti o superiori a quanto già imposto dalle norme comunitarie vigenti in materia e nel rispetto dei parametri stabiliti.